

Commissione europea
Direzione Generale Ambiente
200, Rue de la Loi
B-1049 Bruxelles

Roma, 15 maggio 2006
Prot.DG350/06-LA/AA-cp

Reclamo
alla Commissione delle Comunità Europee
per inadempimento del Diritto Comunitario


Oggetto. Richiesta di apertura di procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana per inadeguato recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, n. 60 CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle disposizioni contenute nella Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", che reca "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"

L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (di seguito WWF Italia) nella persona del proprio rappresentante legale Fulco Pratesi chiede alla Commissione Europea, come qui di seguito meglio argomentato e specificato, l'apertura della procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana per le violazioni delle norme comunitarie e del Trattato contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

Descrizione del fatto

La parte III del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 che reca "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" modifica l'attuale normativa italiana in materia di difesa del suolo (legge 183/89 e successive modifiche ed integrazioni), di tutela e gestione delle acque (legge 36/94 e successive integrazioni e D.Lgs.152/99) e la integra con il recepimento della Direttiva 2000/60 CE.

Il recepimento avviene tardivamente, essendo l'Italia stata Condannata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sesta sezione - 12 gennaio 2006, causa C-85/05, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, n.60 CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di

 La Gestione dei Soci e del Tesseramento WWF
è certificata ISO 9001:2000 (cert. n. 03.845)

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
Associazione Italiana per il
World Wide Fund For Nature
Via Po, 25/c - 00198 Roma

C.F. 80078430586
P.I. IT02121111005

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890AD2.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 - ONLUS di
diritto



for a living planet®

acque, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla detta direttiva.

Considerazioni generali

Nonostante ciò, anche in questo caso, a giudizio del WWF Italia, nella terza parte del D.Lgs. n. 152/2006 vengono travisati totalmente gli obiettivi del riordino della normativa ambientale descritti nella delega espressa nella legge 15 dicembre 2004 n. 308 recante "*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*", che - secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 8, della Legge Delega - aveva tra le finalità quelle di dare: *e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza; f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio "chi inquina paga"*;

Qui di seguito riportiamo gli elementi di contrasto individuati nel D.Lgs. n. 152/2006 con la Direttiva 2000/60 CE, chiedendo formalmente alla Commissione Europea di aprire procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana.

Considerazioni nel merito: gli scopi della direttiva 2000/60 CE (art 1), risultano difficilmente perseguibili per le seguenti motivazioni:

1. **Assenza di coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei Distretti Idrografici** diversamente da quanto previsto dall'art 3.2 e dall'allegato I della Dir 2000/60 CE, il D.Lgs. 152/06 prevede molteplici competenze in sovrapposizione l'una con l'altra, distribuite tra diverse autorità. Tra queste oltre al Ministro dell'Ambiente e del Territorio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministro dell'Economia e delle Finanze: le Autorità distrettuali denominate autorità di bacino (art.63 D.Lgs 152/06), le Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (art.142), Regioni, Province autonome, Autorità d'ambito, consorzi di bonifica e irrigazione (artt. 61, 62, 166), autorità d'ambito territoriali ottimale (art.148). All'art 141, a proposito della tutela dell'ambiente e della concorrenza, si riconoscono nello specifico funzioni fondamentali oltre alle Province, ai comuni e alle città metropolitane.
2. **Poca chiarezza nella definizione dei ruoli.** Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha numerose e svariate funzioni (Art. 58, 3, b) che vanno dalla formulazione di proposte, alla predisposizione di relazioni sull'uso del suolo, al coordinamento di attività, alla programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo, all'indirizzo e al coordinamento dei rappresentanti del Ministero nelle Autorità distrettuali... Tali funzioni in parte contrastano o si sovrappongono a quelle di altri enti come le Regioni (anch'esse ad esempio "formulano proposte" art 61, b) senza definirle con chiarezza, tanto che le



for a living planet®

regioni “*per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all’approvazione e all’esecuzione di progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici...*”, ma non è chiaro quale sia la “parte di competenza delle regioni”. Vi è poi un **proliferare di organismi** dove i soggetti, molti dei quali già presenti singolarmente in varie fasi della confusa gestione delle acque e della difesa del suolo, partecipano a conferenza stato – regioni, autorità di bacino distrettuale con Conferenza istituzionale permanente e Conferenza operativa di servizio, ponendo valide basi per rendere inefficace qualsiasi intervento.

Il recepimento delle modalità applicative (metodi e degli strumenti) della direttiva quadro 2000/60 ce, a giudizio della presente associazione, non risulta adeguato e non risultano efficaci le soluzioni proposte nel d.lgs152/2006 per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all’art.4 della direttiva 2000/60 CE:

1. **La pianificazione e gestione a livello di bacino idrografico**, come espressamente richiesto o richiamato dalla Direttiva 2000/60 CE (artt. 5, 6, 7, 11, 13, 14...), è **vanificata** dal D.Lgs. 152/06 sia per la **mancanza di una definita autorità competente** che è confermata anche dalla lettura dell’allegato 3, in cui si demanda alle Regioni l’attività di coordinamento finalizzata all’acquisizione di conoscenza dei bacini idrografici ricadenti nel territorio di loro competenza in una logica del tutto amministrativa, non certo di bacino. Lo stesso allegato riprende parte dell’allegato II della Direttiva omettendo alcuni importanti riferimenti comunitari (si veda il paragrafo 1.1.2 “*individuazione delle pressioni*” dell’allegato 3 della Legge Delega rispetto al paragrafo 1.4 dell’allegato II della Direttiva.). **Il territorio nazionale è stato ripartito in 8 distretti idrografici** (art.64, D.Lgs 152/06), che stravolgono l’impostazione della precedente legge sulla difesa del suolo (L.183/89), che, pur formalmente attenendosi ai criteri del del punto 15 art. 2 della Direttiva, risultano inadatti per la situazione italiana, non consentendo un’efficace azione di gestione (ad esempio per i problemi legati alle coste di bacini contigui); si è, infatti, privilegiato l’accorpamento tra bacini non contigui (es. Distretto idrografico Appennino settentrionale, Distretto idrografico Appennino centrale, Distretto idrografico Appennino meridionale) impegnando le Autorità di distretto a ricercare intese con altre Autorità limitrofe che presentano stessi problemi; tra l’altro l’attuale identificazione delle Autorità non ha tenuto conto di quanto fino ad ora svolto dalle precedenti Autorità di bacino (es.Piani stralcio per l’assetto idrogeologico). L’**identificazione dei Distretti idrografici** non risulta, quindi, basata su chiari ed efficaci criteri idrogeologici e meccanismi di coordinamento tra distretti, con un’assenza di coordinamento e collaborazione per i **distretti idrografici internazionali** (Direttiva 2000/60 CE, Art.3). Gli articoli 58, 59, 60,61, 62 e 63 comportano massima frammentarietà in merito alla gestione dei Distretti Idrografici. L’assenza di collaborazione transfrontaliera (es. bacino del Po, fiume Isonzo) è evidente nell’allegato I, A3 dove si sostituisce, a proposito del monitoraggio, il testo originale dell’allegato V, paragrafo 1.3.1 “*corpi idrici significativi situati a cavallo della frontiera di uno Stato Membro*” con “*corpi idrici significativi situati a cavallo delle differenti regioni*”.



for a living planet®

2. **Completo stravolgimento del concetto di Distretto Idrografico e di Piani di Bacino.** La Direttiva parla di piani di bacini idrografici e non distrettuali essendo tale unità composta da uno o più bacini idrografici rispetto ai quali si prevedono specifiche azioni di analisi, monitoraggio, predisposizioni di misure atte a raggiungere gli obiettivi di qualità biologica, chimico-fisica e idromorfologica e, quindi, di coerenti piani di gestione. Risulta, quindi, del tutto incomprensibile e illogica la norma espressa dall'articolo 117, comma 1 in cui si legge: *“Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del piano di bacino distrettuale di cui all’art.65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino ...”* !!! L'articolo 65 cui si rimanda non comprende nello specifico gli elementi previsti dall'allegato VII (Piani di gestione dei bacini idrografici) della Direttiva. Inoltre, l'art 63, comma 7, lettera c riprende parte del testo dell'art 5. della Direttiva (Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico) **ma non subordina la redazione dei piani di bacino (al punto c) all'analisi delle caratteristiche del distretto** ecc. che costituisce invece un passaggio metodologico fondamentale previsto dalla Direttiva. Al comma 8 dello stesso articolo si danno per scontate la realizzazione di opere e di interventi vari senza tener conto di quanto previsto dall'art. 4. punto 7 della Direttiva. (si veda anche punto 6 e 9 seguenti)

- 3) **Commistione di piani.** Oltre alla commistione tra Piani di Tutela e Piani di Gestione per cui non si capisce dove incomincia l'uno e dove finisce l'altro sono previsti diversi piani facenti riferimento ad autorità diverse. Basti citare: piani di bacino distrettuali (che possono essere redatti e approvati anche per sottobacini o piani stralci), piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (art.67), piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (art.67), piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni (art.67), piani d'ambito (art 149). Inoltre, le Regioni elaborano (Art 61 1, c; art 121) e approvano il **Piano di tutela delle acque, che conferma semplicemente lo stato di fatto, visto che numerose Regioni italiane, in seguito all'applicazione del D.lgs. 152/99** (il numero è lo stesso, ma si tratta di un altro ben preciso decreto legislativo dal titolo *“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Dir. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati proveniente da fonti agricole”*), hanno già adottato o approvato il Piano di tutela delle Acque e non secondo i criteri della Direttiva 2000/60 CE, ma del Decreto legislativo del 1999. Viene cambiato il nome ma di fatto è stata violata la Direttiva soprattutto per quanto riguarda l'art. 14 su **“Informazione e consultazione pubblica”**, visto che in genere le Regioni si sono limitate a presentazioni pubbliche del progetto di piano già definito e senza reale possibilità di coinvolgimento diretto degli stakeholders come previsto dalla Direttiva.



for a living planet®

- 4) **Informazione e consultazione pubblica** (art 14). Il Decreto Legislativo all'Art 60, 1, c) prevede che l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) possa *“fornire , a chiunque ne formuli richiesta, dati pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio.....Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca”*. L'informazione, la cui base è rappresentata dai dati che agenzie pubbliche raccolgono istituzionalmente, è a pagamento. La preoccupazione degli estensori del D.Lgs 152/06 è soprattutto di “far cassa” senza predisporre un adeguato servizio per garantire le informazioni di base ai cittadini, agli utenti... Per sapere se la propria casa è in una situazione di rischio idrogeologico, se l'acqua che esce dal rubinetto è di buona qualità e qualsiasi altro dato bisognerà pagare. Il WWF ritiene che tale articolo violi e comunque ostacoli l'applicazione del D.Lgs del 19 agosto, 2005 n. 195 di recepimento della direttiva 2003/4 CE, concernente l'accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai sensi della legge n. 108 del 2001 di recepimento della Convenzione di Aarhus sull'informazione e partecipazione del pubblico in materia di ambiente. Inoltre, vi è un'**assenza d'informazione e consultazione pubblica proattiva che conferma una logica amministrativa/burocratica**. All'art.121 si legge che entro il 31/12/06 le Autorità di Bacino Distrettuale (che secondo l'art.63 sostituiscono le autorità di bacino previste dalla legge 1989 n.183 in quanto sospese a partire dal 30 aprile 2006) definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui debbono attenersi i piani di tutela delle acque mentre le regioni entro il 31/12/07 adottano il piano di tutela stesso. All'art 122 si legge che le stesse regioni provvedono affinché siano pubblicati e resi disponibili al pubblico il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima del periodo cui il piano si riferisce. (Ossia dal 2004!) In assenza del recepimento della Direttiva 2000/60/CE e in mancata applicazione alla data odierna. Si tratta dell'ulteriore conferma della necessità di “far passare” piani già realizzati come piani nuovi secondo i criteri della Direttiva 2000/60 CE! Non si capisce poi se le disposizioni dell'art 122 si applicano ai soli piani di tutela lasciando a parte i piani di bacino e i piani distrettuali. L'assenza di una reale volontà di avviare processi partecipati è conseguenza stessa dell'esistenza di svariate autorità e di molteplici piani come attesta l' Art.149.6 che così recita: *“Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando ove necessario, prescrizioni concernenti il programma degli interventi ...”*
- 5) **Assenza delle procedure previste dalla direttiva per la realizzazione di nuove opere**. Si danno infatti per scontate attività (es. navigazione fluviale e opere idrauliche in generale) senza che venga introdotta alcuna analisi e valutazione secondo quanto previsto dall'art 4.7, 4.8 e 4.9 della Direttiva per le nuove attività sostenibili di sviluppo umano. Ciò è rinvenibile dalla lettura



for a living planet®

degli articoli 58, 59, 60, 61, 62. Anche l'art 63, comma 5, lettera f ribadisce quanto sopra quando, parlando di "misure", pare fare riferimento unicamente a lavori che hanno tutta l'aria di essere infrastrutturali, certamente non si richiama all'art. 11 della Direttiva (Programma di misure). Ulteriore conferma ci viene dalla lettura del comma 8 dell'art.63.

Gli obiettivi ambientali contenuti nell'art.4, con queste premesse sono, a giudizio della scrivente associazione non adeguatamente raggiungibili e in particolare:

- 1) Le finalità della Dir. (art. 1) non costituiscono il riferimento né unico né principale della parte terza del D.Lgs.152/99, essendo smembrate, riprese e talvolta anche modificate all'interno delle singole Sezioni. In particolare il principio di non deterioramento "impedire l'ulteriore deterioramento, protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico" (Direttiva art.1.a) compare unicamente tra le finalità della tutela delle acque dall'inquinamento (art.73.1.f) dove anche la finalità di "agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili" (Dir. Art 1, b) viene sostituita da "perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili" (art.73 Dlgs, comma 1, lett. f). Nello stesso articolo viene ripresa, modificandola, la finalità espressa dall'art.1, della Direttiva. Finalità diverse ricorrono poi nelle varie sezioni della parte terza. Ad esempio l'art.144, comma 3 (tutela ed uso delle risorse agricole) nella Sezione III (Gestione delle risorse idriche) specifica tra gli scopi della disciplina dell'uso delle acque quello: " ...di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici". Il WWF ha recentemente denunciato pubblicamente attraverso un dossier (vedi allegato) la sistematica "violazione" del principi di non deterioramento, in quanto sono in corso in Italia numerosi interventi di "deterioramento di corpi idrici" senza tener alcun conto dei criteri contenuti nell'art. 4.**
- 2) Assenza di obiettivi di qualità ambientale secondo l'approccio olistico e la logica integrata prevista dalla Direttiva.** All'articolo 77 (individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale) si legge che "al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di buono, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di sufficiente". Ciò evidenzia quanto i contenuti della direttiva non siano stati compresi e seriamente considerati in quanto l'obiettivo di qualità ambientale dichiarato all'articolo 77 fa riferimento alla sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" che è soltanto uno degli aspetti presi in considerazione dalla Direttiva per raggiungere gli obiettivi di qualità che interessano le acque superficiali, le acque sotterranee, le aree protette e i corpi idrici artificiali o



for a living planet®

fortemente modificati (Art.4 Direttiva). L'obiettivo finale introdotto dalla Direttiva consiste, infatti, nel raggiungimento di un buono stato ecologico (comprendente lo stato biologico, fisico-chimico e idromorfologico) e non solo chimico inteso, tra l'altro, come rispetto degli standard introdotti dalle varie Direttive comunitarie in tema di sostanze tossiche di tutti i corpi idrici entro il 2015, senza eccezioni, diversamente da quanto si dichiara nell'allegato I del Dlgs 152/06 ove vengono opportunamente apportate modifiche al testo dell'allegato V della Direttiva proprio relativamente agli elementi di qualità chimico-fisica. A ciò si aggiunga che **appare estremamente insussistente l'obiettivo al 2008 se si pensa che l'Italia, ad oggi, non ha avviato alcuno degli d'interventi importanti previsti, a scadenze date**, dalla direttiva stessa. In particolare entro il 2004: elaborazioni di analisi per la definizione delle caratteristiche dei distretti idrografici e dell'impatto ambientale delle attività umane, analisi economica dell'utilizzo idrico e registro delle aree protette presenti entro i distretti. Entro il 2006: armonizzazione del sistema di classificazione dello stato ecologico delle acque secondo parametri comuni all'interno dell'Unione Europea; attivazione di sistemi di rete di monitoraggio dello stato delle acque superficiali, delle acque sotterranee e delle aree protette. Sempre l'art. 77 del Dlgs 152/06 riprende il testo dell'art. 4.3 della Direttiva che introduce la categoria di corpo idrico artificiale o fortemente modificato che non trova giustificazione se limitato alla Sezione "*Tutela delle acque dall'inquinamento*". A ciò si aggiunga che la classificazione di un corpo d'acqua come artificiale o fortemente modificato non è arbitraria ma deve seguire la metodologia illustrata nelle specifiche linee guida (n.13 "*Overall approach to the classification of ecological status and ecological potential*" e n.4 "*Identification and designation of Heavily Modified and Artificial Bodies*") elaborate attraverso il CIS (*Common Implementation Strategy*) della Commissione EU. L'articolo 76 (disposizioni generali) distingue poi obiettivi di qualità ambientale per corpi idrici significativi e per specifica destinazione frammentando ulteriormente gli obiettivi di qualità espressi dalla Direttiva all'articolo 4. Stessa cosa dicasi per quanto espresso all'art.79 (obiettivo di qualità per specifica destinazione) che è lo specchio di un approccio ampiamente superato dalla direttiva stessa in cui la condizione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci è uno dei criteri imprescindibili per raggiungere gli obiettivi di qualità.

- 3) Arbitrarietà nell'attribuzione degli obiettivi di qualità e di proroga dei termini.** Oltre a ribadire che gli obiettivi di qualità della direttiva vengono "ritagliati" e attribuiti alle varie sezioni della parte terza del Dlgs 152/06, vanificando così il loro stesso obiettivo nella logica della gestione olistica e integrata prevista dalla Direttiva, altri gravi livelli di arbitrarietà sono ammessi dalla legge italiana. Ad esempio l'art.77, comma 6 propone l'art 4.4 della Direttiva significativamente modificato nelle sue premesse. Mentre la Direttiva dice che "*a condizioni che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici in questione, è possibile prorogare i termini fissati .. allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi ...*" qui s'introduce la discrezionalità di proroga per le Regioni senza fare riferimento alcuno al principio di non deterioramento e senza peraltro specificare i tempi. Sempre all'art 77,



for a living planet®

comma 7 il senso dell'art.4.5 della Direttiva viene completamente alterato dando alle Regioni la massima discrezionalità nello stabilire gli obiettivi di qualità. Lo stesso art.4.5 viene appunto ritagliato nelle sue parti e riproposto opportunamente modificato nei commi successivi. E' quindi del tutto assente la gerarchia d'interventi: tutela → rinaturazione → mitigazione previsti dalla Direttiva.

- 4) Arbitrarietà delle deroghe al raggiungimento degli obiettivi di qualità.** Completamente disattese sono le prescrizioni previste dagli articoli 4.7, 4.8 e 4.9 della Direttiva. Ricorrono frequentemente, infatti, nel testo della parte terza del D.Lgs 152/06 riferimenti a opere e interventi previsti nei tanti piani di gestione delle acque che il decreto legislativo introduce e che non costituiscono neanche deroghe agli obiettivi ambientali in quanto elementi fondanti dei piani stessi. Ad esempio l'articolo 149 specifica che il programma dei piani d'ambito individuano *“le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti ...”*. Ad esempio l'art. 158 (opere ed interventi per il trasferimento di acqua), che attribuisce al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la gestione degli impianti dopo che il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio ha esperito le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definito la relativa convenzione tipo. O ancora l'art 166 (usi delle acque irrigue e di bonifica) ove si sancisce che i consorzi di bonifica e irrigazione hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica ivi compresa la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità di bacino esprime entro 120 giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine la domanda s'intende accettata a dimostrazione della rilevanza che assumono, nella realtà, informazione e consultazione pubblica e ruolo dell'Autorità distrettuale o di bacino.
- 5) Arbitrarietà d'interpretazione del principio del recupero dei costi.** L'Art. 119 si riferisce al principio recupero dei costi relativi ai servizi idrici. Non solo non è chiaro quali siano le autorità competenti, ma non vengono definiti i servizi idrici salvo riferirsi ai canoni per la derivazione delle acque pubbliche e alle tariffe a carico dei settori industriale, agricolo, civile. Diversamente l'art. 2.38 della Direttiva specifica che debbono ritenersi servizi idrici tutti i servizi che forniscono alle famiglie, enti pubblici o a qualsiasi attività economica: estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali e sotterranee, strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue che successivamente scaricano nelle acque superficiali. L'art.2.39 della Direttiva specifica inoltre che l'*“utilizzo delle acque”* è da riferirsi ai servizi idrici assieme alle altre attività di cui all'art.5 (caratterizzazione, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico) e all'allegato II che incidono in modo significativo sullo stato delle



for a living planet®

acque. E' chiaro dunque che l'art. 119 oltre a non ribadire il principio della Direttiva: "*chi inquina paga*" non tiene conto del suo ben più vasto ambito di applicazione. Al di là delle dichiarazioni ricorrenti di razionalità e di recupero dei costi, le valutazioni previste dalla direttiva conseguenti all'applicazione delle metodologie della *cost-effectiveness analysis* e della *disproportionate cost analysis* sono del tutto assenti. Ciò è riscontrabile dalla lettura di vari articoli tra cui l'art. 151 (rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) e l'art. 154 ove, per quanto concerne i costi ambientali, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa. Per decreto Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio su proposta dall'Autorità di vigilanza definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa. Per decreto il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio stabilisce i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica tenendo conto dei costi ambientali e della risorsa. L'Autorità d'ambito poi determina la tariffa di base (al fine della predisposizione del piano finanziario). E' evidente, dunque, come non venga presa in considerazione alcuna delle risultanze dell'analisi economica effettuata in base all'allegato III della Direttiva né si faccia riferimento alle indicazioni elaborate per gli Stati Membri dal CIS con le linee guida n.1 "*Economics and the Environment*".

La macchinosità delle procedure, la non chiarezza delle competenze, la poca integrazione tra le stesse parti di cui è composta la III parte del D.L.gs 152/06, **condizionano irrimediabilmente il rispetto dei TEMPI previsti dalla Direttiva 2000/60/CE**. L'Italia, già in netto ritardo con il recepimento della normativa europea, pone le basi per una totale inapplicabilità strutturale della Direttiva quadro acque 2000/60 CE. Non sarà facile, infatti, rendere funzionanti le **nuove Autorità di distretto** accorpate con l'attuale decreto legislativo: dovranno essere rinominati tutti gli organi politico-amministrativi e tecnici delle Autorità e dovranno essere uniformati i piani redatti dalle diverse precedenti autorità che hanno seguito criteri spesso differenti e comunque non sembra confrontabili. In questa totale aleatorietà degli unici enti che potrebbero avere una visione di bacino, le autorità distrettuali, tutti gli altri enti (Regioni, Province, Comuni) potranno operare senza un coordinamento tra loro. **E' la rinuncia alla logica di bacino.**

Il Dlgs 152/06 non può che rendere vana qualunque possibilità di interventi efficaci, efficienti e tempestivi secondo le finalità della direttiva. Gli obiettivi di "buona qualità" dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Direttiva quadro 2000/60/CE appaiono in questo contesto irraggiungibili.

Richiesta di apertura di procedura d'infrazione

Per i motivi evidenziati si chiede alla Commissione di aprire nei confronti della Repubblica Italiana una procedura di infrazione per violazione della Direttiva quadro 2000/60/CE



for a living planet®

relativamente al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006.

Con i migliori saluti

Fulco Pratesi
Presidente WWF Italia